



Prot. Gen. N. 668 / 2004

Deliberazione N. 12 / 2004

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO:

**ATTO DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETOLEGISLATIVO
24.6.03 N. 209 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI
VEICOLI FUORI USO**

L'anno **duemilaquattro** il giorno **sedici** del mese di **gennaio** alle ore **08.30** in Pesaro in una sala del Palazzo Provinciale.

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>PRESENTE</i>	
UCCHIELLI PALMIRO	X	PRESIDENTE
CECCONI GIOVANNA	X	VICE PRESIDENTE
BORGIANI ROBERTO	X	ASSESSORE
CAPPONI SAURO	X	“
GAMBINI GLORIANA	X	“
RICCI MIRCO	X	“
RONDINA GIOVANNI	X	“
SORCINELLI PAOLO	X	“
TALOZZI LEONARDO	X	“

Assiste il Segretario Generale **RONDINA ROBERTO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **UCCHIELLI PALMIRO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3
AMBIENTE – AGRICOLTURA
TUTELA DELLA FAUNA
DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI

Vista la proposta del Responsabile P.O. 4.3.3. – Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti;

Premesso:

- che con il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 di recepimento della direttiva comunitaria 2000/53/Ce che regola gli autoveicoli fuori uso è stata introdotta una nuova disciplina di prevenzione, di raccolta, di trattamento dei veicoli fuori uso ed è stato previsto che gli impianti esistenti al 22/08/2003 si adeguino alle indicazioni e prescrizioni del nuovo decreto attraverso la presentazione di progetti di adeguamento;
- Che, l'entrata in vigore della nuova disciplina nazionale in materia di veicoli fuori uso molto complessa ed articolata ha fatto emergere numerosi problemi interpretativi e applicativi;
- Che la Regione Marche con l'approvazione del Piano Regionale dei rifiuti aveva stabilito per n. 11 centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore la presentazione di un piano di adeguamento da realizzare entro tre anni dalla data di approvazione del progetto pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e per n.5 impianti ubicati in aree non idonee la rilocalizzazione entro il 09/02/2004;
- Che in recenti incontri tenutesi presso la sede dell'UPI, i rappresentanti delle Province e delle associazioni di categoria degli autodemolitori hanno richiesto alla Regione di precisare come le autorizzazioni in possesso degli impianti che gestiscono veicoli fuori uso si rapportano con le disposizioni del D.Lgs n.209/03;
- Che la Regione Marche con D.G.R.M.n.12 del 08/01/2004 "Atto di indirizzo riguardante le autorizzazioni ed i centri di autodemolizione rilasciate dalla Regione, ai sensi del Piano Regionale di gestione rifiuti, in rapporto alle procedure previste dal D.Lgs n.209/03 "ha deliberato che:
 1. come stabilito al punto 3.4.1.3 del Piano Regionale, le disposizioni nello stesso contenute valgono" in attesa della emanazione delle norme tecniche statali previste dal comma 10 dell'art.46 del D.Lgs n.22/1997 "...", e pertanto, le norme dettate dal D.Lgs n.209/03 prevalgono su quelle regionali;
 2. le autorizzazioni rilasciate dalla Regione, ai sensi degli artt.27 e 28 del D.Lgs n.22/1997 e delle disposizioni di cui al punto 3.4.1 del Piano di gestione rifiuti allegato alla Deliberazione n.284/99 del Consiglio Regionale, mantengono la loro validità fino all'espletamento delle procedure previste dall'art.15 del D.Lgs n.209/03 .

- Che risulta necessario dare precise indicazioni in merito per agevolare una corretta informazione degli operatori del settore in particolare dei titolari dei centri di raccolta e degli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso esistenti al 22/08/2003, in quanto obbligati a provvedere entro il 22 febbraio 2004, alla presentazione alla Provincia (in quanto ente delegato dalla L.R. n.28/1999) di domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento; condizione determinante per il prosieguo dell'attività;
- Che risulta inoltre necessario stabilire criteri per riguardanti il regime autorizzatorio al quale debbano essere sottoposti gli impianti ubicati in aree non idonee ai sensi del Decreto in questione;

Considerato che :

- le Regioni italiane in sede di coordinamento tecnico interregionale hanno predisposto un documento ancora in forma di bozza alla data del 12/01/2004, che risulta comunque estremamente utile per la stesura di un atto di indirizzo per la prima applicazione del D.Lgs n.209/20033 in quanto contenente disposizioni di indirizzo per facilitare ed omogeneizzare l'applicazione sul territorio italiano del decreto legislativo medesimo;
 - la Posizione Organizzativa 4.1.1- Pianificazione Territoriale- Cartografia- SIUT, ha fornito precise indicazioni in merito ai criteri da utilizzare per determinare il regime autorizzatorio al quale debbono sottostare gli impianti ubicati in aree non idonee ai sensi dell'Allegato 1 al D.Lgs n.209/03 e alla documentazione di carattere urbanistico-territoriale da presentare a corredo della domanda di autorizzazione di prosecuzione dell'attività prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.209/2003 ;
- Visto lo Statuto dell'Ente;
- Visto l'art. 48, comma 1 del Dlgs 267/2000;

Per tutto quanto premesso:

PROPONE

Di deliberare quanto segue:

- a) di approvare l'allegato documento "Atto di indirizzo per l'applicazione dell'art.15 "Disposizioni transitorie e finali" del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "attuazione della Direttiva 2000/53/ce relativa ai veicoli fuori uso" adottato da questa Amministrazione Provinciale;
- b) di dare atto che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

- c) di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/90 che la presente deliberazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato;
- d) di dichiarare, stante l'urgenza, la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali in relazione a quanto di competenza di questa Amministrazione su disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3

F.to Dott.ssa Elisabetta Cecchini

GB/ib

R:\uzone\Uambi\UAMBI\Ind2004\Autorizzazioni\ATTI\DELIBERE\atto di indirizzo dlvo 209-2003.doc

UCOMU/ATTI/G_2004_00012_AMBIENTE

LA GIUNTA PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art.49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs n.267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- di approvare la proposta sopra riportata

Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. del D.Lgs. 267/2000.

(IND2004/DELIBERE/AUTORIZZAZIONI/atto di indirizzo dlvo209-2003

ALLEGATO della Delibera di Giunta Provinciale n. 12 del 16/01/2004

ATTO DI INDIRIZZO PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO"

AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DALLA REGIONE MARCHE AI CENTRI DI RACCOLTA E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI VEICOLI A MOTORE

La Regione Marche con D.G.R.M.n.12 del 08/01/2004 "Atto di indirizzo riguardante le autorizzazioni ed i centri di autodemolizione rilasciate dalla Regione, ai sensi del Piano Regionale di gestione rifiuti, in rapporto alle procedure previste dal D.Lgs n.209/03 "ha deliberato che:

1. le norme dettate dal D.Lgs n.209/03 prevalgono su quelle regionali;
2. le autorizzazioni rilasciate dalla Regione, ai sensi degli artt.27 e 28 del D.Lgs n.22/1997 e delle disposizioni di cui al punto 3.4.1 del Piano di gestione rifiuti allegato alla Deliberazione n.284/99 del Consiglio Regionale, mantengono la loro validità fino all'espletamento delle procedure previste dall'art.15 del D.Lgs n.209/03 .

PROGETTO DI ADEGUAMENTO (art.15, c.1 del D.Lgs n.209/2003)**Soggetti obbligati- Modalità di presentazione**

Sono tenuti alla presentazione della domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento di cui all'articolo 15, comma 1, del D.Lgs n.209/2003 esclusivamente i soggetti titolari di centri di raccolta e di impianti di trattamento, in esercizio al 22/08/2003, autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che trattano rifiuti classificati con il codice CER 16 01 04*(veicoli fuori uso).

Il progetto di adeguamento dell'impianto esistente redatto secondo i criteri dell'Allegato 1 al D.lgs. 209/2003 comprende anche il piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata ,da attuare alla chiusura dell'impianto stesso..

La domanda di autorizzazione completa del progetto di adeguamento e del piano di ripristino ambientale deve essere presentata in 4 copie alla Provincia di Pesaro e Urbino – Via Gramsci 4- 61100 Pesaro.

Unitamente al piano di adeguamento deve essere presentato in duplice copia il *Certificato di destinazione urbanistica territoriale* (si veda allegato).

Il termine per presentazione del progetto di adeguamento scade il 22 febbraio 2004.

Il Certificato di destinazione urbanistica-territoriale deve essere presentato entro il 31 marzo 2004.

La mancata presentazione del piano di adeguamento(salvo i casi indicati nel paragrafo Impianti ubicati in aree non idonee) comporta la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio.

Impianti ubicati in aree non idonee

Nel caso in cui gli impianti siano ubicati in aree non idonee ai sensi dell'Allegato 1 punto 1 del D.Lgs n.209/2003 la Provincia ha fissato dei criteri per l'applicazione dell'art.15 comma 3 stabilendo che:

➤ gli impianti ubicati :

-in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche nel caso in cui le norme vigenti prevedano un'incompatibilità con l'attività di autodemolizione;

- in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;

-in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

dovranno presentare entro il 31/12/2004 ,pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.27 del D.Lgs n.22/1997 per la realizzazione in luogo idoneo di un nuovo impianto di trattamento veicoli fuori uso conforme ai criteri stabiliti dell'Allegato 1 del D.lgs n.29/2003 .

Entro il 22/02/2004 le imprese ubicate nelle aree sopra citate sono comunque tenute a presentare domanda di prosecuzione dell'attività allegando alla stessa una relazione tecnica sulle modalità di gestione dei veicoli fuori uso e sui componenti derivanti dal trattamento dalla

quale si evinca l'assenza di pericoli per la salute e dell'ambiente ed inoltre il piano di ripristino dell'area ;

- per gli impianti ubicati nelle altre aree non idonee previste dall'Allegato 1:
- fermo restando l'obbligo di presentare ,da parte dell'impianto di trattamento di veicoli fuori uso entro il 22/02/2004 il piano di adeguamento e di ripristino ambientale , la Provincia previo parere della Conferenza dei Servizi di cui all'art.27 del D.Lgs n.22/1997 valuterà la possibilità di autorizzare la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente o prescriverà la rilocalizzazione dello stesso impianto indicando un periodo transitorio per adempiere.

Gli impianti soggetti a rilocalizzazione devono presentare la Valutazione di Impatto Ambientale(VIA).

Tempi di adeguamento

L'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 209/2003 prevede che i lavori di adeguamento previsti dal rispettivo progetto devono essere conclusi entro 18 mesi dall'approvazione del progetto medesimo.

Poiché dalla lettera della norma non appare chiaro se la data prevista per l'adeguamento si riferisce a tutte le prescrizioni contenute nel decreto ovvero ai soli adeguamenti strutturali, si ritiene di adottare i seguenti riferimenti temporali massimi:

- Tempi adeguamento per interventi strutturali: 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto di adeguamento. Ultima data utile: gennaio 2006 *;
- Tempi di adeguamento per acquisizione di attrezzature necessarie ad adottare le prescrizioni di gestione: 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto di adeguamento. Ultima data utile :gennaio 2006 *;

Al fine di rispettare le norme stabilite dalla Direttiva 96/59/CE e dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 la rimozione dei condensatori di cui alla lettera g) del punto 5.1 dell'Allegato 1 deve avvenire con effetto immediato.

() Tale data è ottenuta computando i termini massimi previsti dall'articolo 15, e cioè al termine del 22 febbraio 2004 sono stati aggiunti: 150 giorni per la conclusione del*

procedimento e la pronuncia in merito al progetto di adeguamento (arrivando così al 21 luglio 2004) e 18 mesi (per arrivare così al 21 gennaio 2006).

Modalità di approvazione del progetto di adeguamento

Il riferimento ai termini stabiliti dall'articolo 27 del D. Lgs. 22/1997 previsto dall'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 209/2003 è effettuato esclusivamente al fine di stabilire i termini entro i quali deve avvenire l'approvazione del progetto di adeguamento e non per fissare le modalità di approvazione.

Il progetto di adeguamento viene formalmente approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 209/2003, secondo le modalità che si rendono concretamente necessarie a seconda del contenuto del progetto di adeguamento e pertanto:

- Nel caso si renda necessario procedere ad adeguamenti sostanziali con realizzazione di opere: ricorso agli articoli 27 e 28 d. lgs. 22/1997, con approvazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D. Lgs. 209/2003;
- Nel caso di tratti di adeguamenti non sostanziali prevedendo solo la necessità di nuove attrezzature: ricorso all'articolo 28 d.lgs. 22/1997, con approvazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D. Lgs. 209/2003.
- Nel caso in cui la localizzazione degli impianti non sia conforme ai criteri stabiliti dall'Allegato 1, punto 1 (Ubicazione dell'impianto di trattamento): ricorso agli articoli 27 e 28 per la fissazioni di prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, laddove possibile.

La sola impermeabilizzazione dell'area non costituisce modifica sostanziale dell'impianto ai fini del decreto legislativo 209/2003.

Non sono sottoposti alle disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale gli adempimenti richiesti per l'adeguamento dell'impianto.

Mutamento della potenzialità dell' impianto

Sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 28 e/o 27 del D. Lgs. 22/1997 gli impianti -centri di raccolta e/o trattamento dei veicoli a motore fuori uso- già in esercizio che

attraverso il progetto di adeguamento intendono aumentare anche la potenzialità dell'impianto e/o modificare la tipologia di attività svolta.

Impermeabilizzazione

Dalla lettura della norma, sia nel testo legislativo che nell'allegato, non si evince con chiarezza con quali modalità debba avvenire l'impermeabilizzazione delle aree soggette a tale adempimento, si ritiene pertanto che le stesse debbano essere assicurate ad opera di professionisti abilitati mediante apposita certificazione.

Raccolta oli nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso

Tali operazioni sono previste dall'Allegato 1, punto 5 al d. lgs. 209/2003.

Per quanto riguarda l'operazione prevista dalla lettera e) ossia la rimozione, raccolta e deposito delle varie tipologie di oli in contenitori separati si ritiene che tale stoccaggio debba avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le indicazioni del Consorzio obbligatorio oli usati.

Piano di ripristino ambientale dell'area

Il piano di ripristino ambientale dell'area, da attuare alla chiusura dell'impianto, deve essere riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa.

Il piano di ripristino ambientale ha una valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dal D. M. 471/1999.

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to **UCCHIELLI PALMIRO**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni dal _____
al _____ e che contro di essa non sono state presentate osservazioni.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

ESECUTIVITA'

COMUNE DI _____

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE
URBANISTICO - TERRITORIALE**

TIPOLOGIA INTERVENTO: _____

Ditta / Ente richiedente: _____

VISTA e VALUTATA la richiesta di intervento di cui sopra

*SI CERTIFICA
Che*

- L'area di intervento ricade all'interno del perimetro di un Parco o Riserva Naturale istituita?:

SI

NO

- L'area di intervento ricade in zona paesisticamente vincolata ai sensi del D.Lgs. 490/99 ?:

SI

NO

- L'area di intervento ricade in zona soggetta a vincolo/i di P.P.A.R. o di P.R.G. adeguato al P.P.A.R. ?:

SI

NO

- se si, specificare la tipologia del/i vincolo/i nonchè l'eventuale esenzione: _____

- L'intervento è conforme al P.R.G. /P.d.F. vigente ?:

SI

NO

- specificare la destinazione di zona urbanistica dell'area di intervento: _____

- L'intervento è conforme al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico Regionale) ?:

SI

NO

- L'intervento è conforme al Piano Operativo di Gestione dei Rifiuti Regionale e/o Provinciale ?:

(solo per gli interventi ricadenti nella disciplina vigente sulla gestione dei rifiuti)

NOTA. In alternativa:

- per impianti di trattamento di inerti da demolizioni e costruzioni compilare l'allegato A/1 per altre tipologie di impianti contattare l'Ufficio Gestione e Prevenzione Rifiuti della Provincia.

SI

NO

- L'intervento ricade negli ambiti di tutela di cui al D.P.R. 236/88 e successive modifiche o integrazioni ?:

SI

NO

- L'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 ?:

SI

NO

- L'intervento ricade totalmente o parzialmente in aree di Demanio Idrico?:

SI

NO



- L'intervento cade in area sottoposta ai seguenti ulteriori vincoli: _____

*** STRALCIO P.R.G. o P.d.F. 1:2000 - VIGENTE**

*** PROPOSTA DI VARIANTE**

*** Solo se l'intervento va in variante agli strumenti urbanistici**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA DI INTERVENTO



li _____

IL TECNICO RESPONSABILE

ALLEGATO_A _COMUNE

R:\uzone\Uambi\UAMBI\Ind2004\Autorizzazioni\MODULISTICA UTENTI\MODULI DLVO 209-03 - autodemolitori.doc